



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP14109

Data: 05/01/2015

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 04/01/2015 relativo all'incontro (887) di Campionato Nazionale Maschile Under 18 disputatosi a Stadio Appiano (BZ) il 03/01/2015 tra Hc Appiano (150) e Hc Pieve di Cadore (029).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Deplorazione inflitta alla squadra dell' **AHC Eppan - HC Appiano Associazione Sportiva Dilettantistica (150)** per violazione dell' Art. 5H) lett. b) delle Norme Organizzative Federali Annuali - Norme Comuni - Anno Sportivo 2014/2015.

D) Motivazione:

AHC Eppan - HC Appiano Associazione Sportiva Dilettantistica (150) : dal rapporto Arbitrale emerge che la partita iniziava con notevole ritardo rispetto all' orario previsto da calendario in quanto non era presente il medico come contemplato dalle norme Federali. Va ricordato che l' Art. 5H) lett. b) delle Norme Organizzative Federali Annuali - Norme Comuni - Anno Sportivo 2014/2015 prevedono obbligatoriamente a carico della società ospitante la presenza di un medico a bordo pista dall' inizio della fase di riscaldamento e fino all' uscita degli atleti dall' impianto.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra ().

Il Giudice Sportivo
Avv. Giuseppe Detomas